

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 20040/GRFVG del 29/04/2024

LLPP-ALPPN/ESR-0-1856 - D.Lgs. 152/2006, art. 208 – L.R. 34/2017
– COCOZZA SRL – Rinnovo dell'autorizzazione unica per la
gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso sito in Comune
di Pordenone, via Prà, n. 5.

**Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa
"Pianificazione e autorizzazione impianti trattamento rifiuti"**

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";

Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991 n. 502/Pres, "Regolamento in materia di garanzie finanziarie da prestare a cura degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

Vista la Legge Regionale 28 giugno 2016 n. 10, che ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2017, il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia delle funzioni delle Province in materia di ambiente, demanio idrico, difesa del suolo ed energia, in attuazione del processo di riordino previsto dalla L.R. 26/2014;

Richiamati i provvedimenti autorizzativi in materia di gestione rifiuti relativi al centro di raccolta veicoli fuori uso sito in Comune di Pordenone, Via Polcenigo n. 1, di seguito elencati:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 103 del 12.07.1994, di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione e gestione del centro di raccolta di veicoli fuori uso;
- licenza sindacale prot. 47849, n.1 Reg. Lic. del 14.12.1987 rilasciata dal Sindaco di Pordenone, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 915/82;
- determinazione dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 1999/1226 esecutiva il 16.06.1999 di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio;

- determinazione dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2000/2278 esecutiva in data 22.12.2000 per l'aumento del quantitativo annuo di rifiuti conferibili;
- determinazione dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 1951 del 20.10.2003 di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio;
- determinazione dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 1186 del 10.06.2004 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio;
- deliberazione della Giunta della Provincia di Pordenone n. 185 del 14.07.2005, di approvazione del progetto di adeguamento del centro di raccolta veicoli fuori uso ai sensi del D. Lgs. 209/2003;
- deliberazione della Giunta della Provincia di Pordenone n. 31 del 15.02.2007 di voltura della D.G.P. n. 185/2005;
- determinazione dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 303 del 09.02.2007 di voltura dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla Det. Dir. n. 1186/2004;
- determinazione dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 1512 del 18.06.2009 di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso;
- determinazione dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 1258 del 22.05.2014 di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Pordenone con determinazione n. 1775 del 22.11.2016, comprendente i seguenti atti di assenso:

- autorizzazione allo scarico non in fognatura di acque meteoriche di dilavamento, di competenza del Servizio gestione risorse idriche della Regione;
- autorizzazione allo scarico non in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche, di competenza del Comune di Pordenone;
- presa d'atto del Comune di Pordenone in merito al rispetto dei limiti di emissione di rumore;

Visto che la Società Coccozza Srl, c.f. 01559590938, con istanza presentata a mezzo PEC registrata al protocollo n. GRFVG-GEN-2023-782487-A del 19.12.2023, integrata con PEC registrate al protocollo n. 810423-A del 29.12.2023 e n. 511-A del 02.02.2024, in persona del Legale Rappresentante, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 per la gestione del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso, sito a Pordenone, via Prà n. 5, di cui alla Determinazione della Provincia di Pordenone n. 1258 del 22.05.2014, valida fino al 17.06.2024;

Visto che in sede di istanza il legale rappresentante della Società proponente ha indicato nella sua stessa persona il tecnico responsabile della gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 29 della L.R. 34/2017;

Visto che in allegato all'istanza è stata trasmessa la documentazione amministrativa prevista dalla modulistica regionale, nonché la seguente documentazione tecnica:

- Relazione tecnica datata novembre 2023;
- Tav. 1.0 - Planimetria generale d.d. 04.12.2023;
- Tav. 2.0 - Planimetria fasi attività d.d. 04.12.2023;
- Tav. 3.0 - Planimetria stoccaggio rifiuti d.d. 04.12.2023;
- Tav. 4.0 - Planimetria scarichi fognari d.d. 04.12.2023;
- Relazione tecnica Limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno d.d. 20.06.2016;

Visto che in allegato all'istanza è stato trasmesso altresì:

- Copia Certificato IT20/0749 della SGS Italia Spa di conformità alla norma ISO 9001:2015 valido fino al 25.09.2026;
- Copia Certificato IT20/0750 della SGS Italia Spa di conformità alla norma ISO 14001:2015 valido fino al 25.09.2026;

Considerato che trattasi di procedimento di rinnovo di un impianto già autorizzato che non comporta la rivalutazione dell'idoneità dell'area ai sensi dell'art.15 della LR 34/2017;

Visto che a mezzo PEC protocollo n. GRFVG-GEN-2024-989-P del 02.01.2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, da concludersi

entro il 17.05.2024, salvo sospensioni di legge; con la suddetta nota è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, per la valutazione dell'istanza di rinnovo, chiedendo nel contempo ai Soggetti interessati, ciascuno per le proprie competenze, di comunicare entro 30 giorni le proprie determinazioni, ovvero, qualora necessarie, eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni documentali;

Visto che la documentazione presentata dalla Società proponente, per quanto di rispettiva competenza, è stata trasmessa ai seguenti Enti:

- Comune di Pordenone, invitato ad esprimere le proprie determinazioni in materia urbanistica, di impatto acustico, autorizzazione allo scarico non in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche, nonché per ogni eventuale ulteriore aspetto di competenza che rilevasse necessario in merito all'istanza in oggetto;
- Servizio gestione risorse idriche della Regione, invitato ad esprimere le proprie determinazioni per quanto di competenza in materia di autorizzazione allo scarico non in fognatura di acque meteoriche di dilavamento;
- Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione, invitato ad esprimere le proprie determinazioni per eventuali competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, interessata per le eventuali valutazioni di competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- ARPA FVG a cui è stato chiesto di fornire supporto per l'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 208, c.5 del D.Lgs.152/06;
- Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, P.O. Coordinamento procedimenti AUA della Regione, posto a conoscenza del procedimento di cui trattasi;

Vista la nota protocollo n. 23902/P del 15.01.2024, con cui il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione ha chiesto integrazioni e chiarimenti;

Vista la nota protocollo n. 6992/P del 26.01.2024, registrata al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2024-56679-A del 29.01.2024, con cui l'ASFPO ha comunicato *"di non rilevare, per gli aspetti igienico-sanitari, parei e/o motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione unica in oggetto"*;

Vista la nota protocollo n. 8485/P del 31.01.2024, registrata al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2024-68701-A del 01.02.2024, con cui il Comune di Pordenone ha chiesto integrazioni e chiarimenti in materia di impatto acustico;

Vista la nota protocollo n. 70945/P del 02.02.2024 con cui il Servizio gestione risorse idriche della Regione ha chiesto integrazioni e chiarimenti;

Vista la nota protocollo n. 3554/P del 05.02.2024, registrata al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2024-75420-A del 05.02.2024, con cui l'ARPA FVG ha chiesto integrazioni e chiarimenti;

Vista la PEC protocollo n. GRFVG-GEN-2024-80670-P del 07.02.2024, con cui sono state trasmesse alla Società proponente le succitate note pervenute, comunicando altresì la richiesta di chiarimenti ed integrazioni emersa dall'istruttoria del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione e sospendendo i termini del procedimento per 30 giorni;

Visto che la Società proponente a mezzo PEC pervenuta il 05.03.2024 e registrata al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2024-149702-A del 06.03.2024, ha presentato la seguente documentazione integrativa:

- Integrazione - emissioni in atmosfera d.d. 29.02.2024;
- Integrazione - emissioni sonore d.d. 29.02.2024;
- Integrazione - scarichi d.d. 24.02.2024, con allegati:
 - o Rapporto di prova n. 2111721-004 del 20.10.2021 relativo allo scarico S2;
 - o Rapporto di prova n. 2218803.002 del 04.11.2022 relativo allo scarico S2;
 - o Rapporto di prova n. 2326177.002 del 22.01.2024 relativo allo scarico S2;
 - o Tav. 4.2 - Estratto catastale - Planimetria generale scarichi fognari - d.d. 04.03.2024;
- Integrazione - conferma deposito - d.d. 29.02.2024;
- Integrazione - aree di stoccaggio - d.d. 29.02.2024;

- Tav. 1.2 - Planimetria generale - d.d. 04.03.2024;
- Tav. 2.2 - Planimetria fasi attività ATI - d.d. 04.03.2024;
- Tav. 3.2 - Planimetria stoccaggio rifiuti - d.d. 04.03.2024;
- Integrazione stato di manutenzione - d.d. 04.03.2024;
- Integrazione - gestione rifiuti - d.d. 24.02.2024;
- Modello 1 – Scheda impianto - d.d. 24.02.2024;

Visto che la suddetta documentazione integrativa è stata trasmessa ai Soggetti interessati con PEC protocollo n. GRFVG-GEN-2024-154966-P del 07.03.2024, chiedendo di ricevere entro 30 giorni le determinazioni di rispettiva competenza al fine della conclusione del procedimento, qualora non ancora acquisite agli atti del procedimento stesso;

Vista la nota protocollo n. 170080/P del 14.03.2024, con cui il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione ha comunicato che *"Dalla lettura della documentazione presentata si rileva che le attività svolte dall'azienda nel sito in oggetto non producono emissioni in atmosfera (le operazioni di taglio delle lamiere vengono ora svolte con cesoie idrauliche al posto del cannello con fiamma ossiacetilenica che verrà utilizzato solo per situazioni eccezionali come precisato nella lettera datata 29.02.2024), pertanto lo stabilimento di cui trattasi non si ritiene debba essere autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i";*

Vista la nota protocollo n. 194575/P del 25.03.2024 con cui il Servizio gestione risorse idriche della Regione ha trasmesso l'autorizzazione con prescrizioni allo scarico non in fognatura di acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate;

Vista la protocollo n. 24700/P del 27.03.2024, registrata al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2024-200540-A del 27.03.2024, con cui il Comune di Pordenone - Uff. Difesa del suolo - ha trasmesso il proprio atto di assenso con prescrizioni allo scarico delle acque assimilabili alle domestiche con recapito sul suolo;

Vista la nota protocollo n. 24886/P del 27.03.2024, registrata al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2024-201745-A del 27.03.2024, con cui il Comune di Pordenone ha espresso il proprio parere favorevole come sotto riportato:

"interpellati in merito, per un parere sugli aspetti di competenza, i servizi Edilizia Privata, Pianificazione Territoriale e Difesa del suolo, mobilità urbana, viabilità e pubblica illuminazione, gli stessi hanno risposto nei seguenti termini:

U.O.C. Edilizia Privata (parere espresso in data 22.01.2024): "In relazione all'ambito individuato in oggetto, dove viene svolta l'attività di raccolta veicoli fuori uso della ditta Coccozza SRL, agli atti risultano presenti diversi titoli edilizi che partono dalla metà degli anni novanta. L'ambito ricade in un'area che il Piano Regolatore Generale Comunale vigente individua come zona H3 – Zona per attrezzature commerciali e produttive di completamento (in ambito vincolato paesaggisticamente) in cui sono ammesse le destinazioni d'uso riguardanti attività di tipo artigianale esistenti".

U.O.C. Pianificazione Territoriale (parere espresso in data 11.01.2024): "In merito alla richiesta di cui in oggetto la UOC 6 Pianificazione territoriale non ha nulla da rilevare".

U.O.C. Difesa del suolo, mobilità urbana, viabilità, e pubblica illuminazione: parere espresso in data 27/03/2024 con prot.n.24700, già inviato a codesta Regione, che si allega in copia per rapidità di consultazione.

Come U.O.S. Ambiente, Ecologia, Energia e Mitigazione eventi climatici, si prende atto della dichiarazione di rispetto limiti acustici (sottoscritta in data 05/03/2024 dal rappresentante della Società) presentata in sede di integrazioni pervenute dalla Regione con nota prot.n.154966 del 07/03/2024.

Per quanto sopra riportato, si ritiene, pertanto, di esprimere parere favorevole in merito alla istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Unica da parte della ditta COCOZZA S.R.L. per l'impianto di via Prà, 5 a Pordenone"

Vista la nota protocollo n. 10525/P del 05.04.2024 registrata al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2024-226056-A del 08.04.2024 con cui l'ARPA FVG non ha rilevato motivi ostativi, comunicando la seguente osservazione: *"Nella TAVOLA 3.2 si identifica con il codice 13 anche l'area "PARCHEGGIO PER PRESA IN CARICO AMMINISTRATIVO": tale area non è un'area di stoccaggio veicoli*

CER 160104 in attesa di bonifica ma il parcheggio riservato agli autoveicoli per il tempo necessario a svolgere le dovute procedure amministrative prima di essere inviati alle successive fasi di trattamento (messa in sicurezza, demolizione, pressatura)";

Ricordato che, ai sensi dell'art. 26, c.8 della L.R. n.34/2017, le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, prestano le garanzie finanziarie nella misura prevista dall' articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito con modificazioni dall'art. 1, c.1 della legge 24 gennaio 2011, n.1;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/2017, a copertura dei costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché dei costi relativi alla chiusura dell'impianto e degli interventi necessari per il ripristino dell'area, la Società Coccozza Srl debba prestare per la durata della presente autorizzazione, con beneficiario la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la garanzia finanziaria dell'importo di 91.623,59 euro; l'ammontare della garanzia finanziaria è stato ottenuto applicando la riduzione del 40% prevista per le attività in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

Ritenuto altresì che in caso di mancato rinnovo della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001: 2015, la Società dovrà prestare l'intero importo della garanzia finanziaria determinato in 152.705,98 euro, calcolato in relazione alla potenzialità autorizzata secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991;

Vista la PEC registrata al protocollo regionale n. 205157-A del 28.03.2024 con cui la Società Coccozza Srl ha trasmesso la polizza n. 5017015920701 d.d. 28.02.2024 emessa da Assicuratrice Milanese Spa, e relativa appendice n.1 d.d. 26.03.2024, quale garanzia finanziaria per la gestione dell'impianto, costituita a favore della Regione Autonoma Friuli V.G. per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari per il ripristino dell'area, per l'importo di 91.623,59 euro, valida fino al 13.02.2036;

Visto il decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 17186/GRFVG del 11.04.2024 di accettazione della garanzia finanziaria;

Vista la nota protocollo n. GRFVG-GEN-2024-247507-P del 16.04.2024, con cui è stata comunicata alla Società proponente la conclusione positiva del procedimento, allegando altresì le determinazioni pervenute, che non hanno evidenziato motivi ostativi, unitamente alla "Scheda tecnica impianto" riportante, tra l'altro, caratteristiche, limiti e prescrizioni, formulate sulla scorta degli esiti del procedimento, dando facoltà alla Società stessa di formulare eventuali osservazioni nel termine di dieci giorni;

Considerato che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni relativamente alla suddetta nota;

Ritenuto pertanto di accogliere l'istanza della Società Coccozza Srl e rinnovare l'autorizzazione unica per la gestione centro di raccolta veicoli fuori uso sito in Comune di Pordenone, Via Prà n. 5, con le prescrizioni riportate nell'allegato 1 "Scheda tecnica impianto" e nell'allegata autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate, rilasciata con protocollo n. 194575/P d.d. 25.10.2023 dal Servizio regionale competente, quali parti integranti e sostanziali del presente decreto;

Dato atto che l'imposta di bollo per il rilascio del presente decreto risulta assolta, giusta copia del modello F23 di data 13.12.2023 allegata all'istanza;

Visto il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali", approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2023, n. 119/Pres.;

Visto l'articolo 49, dell'Allegato A, alla DGR 19 giugno 2020 n. 893, da ultimo modificata con la DGR 16 febbraio 2024, n. 220, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione,

delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, laddove si individuano le competenze attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1850 del 2 dicembre 2021 con la quale è stato rinnovato all'ing. Flavio Gabrielcig l'incarico di Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024;

Visto il decreto del Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 1008/AMB di data 11 marzo 2022 con il quale è stato conferito l'incarico relativo alla posizione organizzativa denominata “Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti” all'ing. Simone Birtig istituita alle dipendenze del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, con decorrenza dalla data del decreto medesimo e fino al 28 febbraio 2025;

Visto il decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n. 1175/AMB di data 22 marzo 2022 in ordine alla delega per l'adozione di atti espressivi di volontà esterna affidati alla posizione organizzativa denominata “Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti”;

Decreta

1. Per quanto esposto nelle premesse, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti, di rinnovare alla Società COCOZZA SRL, c.f. 01559590938, nella persona del legale rappresentante pro tempore, l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per la gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso sito in Comune di Pordenone, via Prà, n. 5.
2. Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni degli organi regionali e comunali interessati nel procedimento.
3. Le caratteristiche tecniche dell'impianto, i limiti e le prescrizioni sono riportate nell'allegato 1 “Scheda tecnica impianto” e nell'allegata autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate, rilasciata con protocollo n. 194575/P d.d. 25.10.2023 dal Servizio regionale competente, parti integranti e sostanziali del presente decreto.
4. Resta fatto salvo quanto previsto nei precedenti provvedimenti autorizzativi di approvazione degli elaborati progettuali dell'impianto, che non sia in contrasto con il presente provvedimento.
5. Per tutto quanto non espressamente prescritto nel presente decreto, restano fermi gli obblighi di legge previsti dalla normativa vigente.
6. Il presente decreto viene redatto in formato digitale e trasmesso a mezzo PEC alla Società Cocozza Srl, nonché ai Soggetti di seguito indicati:
 - Comune di Pordenone;
 - Servizio gestione risorse idriche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - Azienda Sanitaria Friuli Occidentale;
 - ARPA FVG.
7. Il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.

Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa
Pianificazione e autorizzazione impianti trattamento rifiuti
Ing. Simone Birtig
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

ALLEGATO 1
“SCHEDE TECNICA IMPIANTO”

1. Soggetto autorizzato Società:
 - Denominazione: COCOZZA SRL;
 - Sede legale: Via Prà, n. 5 - 33170 Pordenone;
 - C.f. e p.iva 01559590938.

2. Localizzazione impianto
 a. Indirizzo: Via Prà, n. 5 - 33170 Pordenone;
 b. Riferimenti catastali: Foglio 30 - mappale 384;
 c. Riferimenti urbanistici: PRGC del Comune di Pordenone – Zona H3 – Zone per attrezzature commerciali e produttive di completamento.

3. Elaborati progettuali Elaborati presentati per il rinnovo dell'autorizzazione unica:

Num	Titolo	Data
	Relazione tecnica	novembre 2023
	Relazione tecnica Limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno	20.06.2016
	Integrazione - conferma deposito	29.02.2024
	Integrazione - aree di stoccaggio	29.02.2024
	Integrazione stato di manutenzione	04.03.2024
	Integrazione - gestione rifiuti	24.02.2024
	Integrazione - emissioni in atmosfera	29.02.2024
	Integrazione - emissioni sonore	29.02.2024
	Integrazione - scarichi	24.02.2024
Tav. 1.2	Planimetria generale	04.03.2024
Tav. 2.2	Planimetria fasi attività	04.03.2024
Tav. 3.2	Planimetria stoccaggio rifiuti	04.03.2024
Tav. 4.2	Estratto catastale - Planimetria generale scarichi fognari	04.03.2024

Gli elaborati progettuali che descrivono l'impianto esistente, precedentemente approvati, sono i seguenti:

- progetto di adeguamento dell'impianto ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003, approvato con D.G.P. di Pordenone n. 185 del 14.07.2005:

Num.	Titolo	Data
	Relazione Tecnica - Piano di adeguamento - Piano di ripristino ambientale	17.02.2004
Tav. Unica	Planimetria centro di raccolta	17.02.2004

- elaborati presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione rilasciato con Determinazione della Provincia di Pordenone n. 1258 del 22.05.2014:

Num.	Titolo	Data
	Relazione tecnica con allegati:	Novembre 2013
Tav. 1	Planimetria generale	Novembre 2013
Tav. 2	Scarichi idrici	Novembre 2013
Tav. 3	Stoccaggio rifiuti	Novembre 2013
Tav. 4	Planimetria fasi attività	Novembre 2013

4. Tipologia impianto

L'impianto è classificato:

Tipologia	Categoria	Attività	Operazione
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione, Rottamazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12

5. Quantità autorizzata

Quantità massima annuale: **7.600 Mg/anno.**

6. Tipologia di rifiuti trattati

L'impianto è autorizzato a ricevere le seguenti tipologie di rifiuti da sottoporre all'operazione di recupero R12 (è ammessa la preventiva messa in riserva dei rifiuti, funzionale al trattamento nell'impianto stesso):

CEER	DESCRIZIONE
16 01 04*	Veicoli fuori uso
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

7. Requisiti tecnici e metodi da utilizzare

Nel centro di raccolta si esegue la messa in sicurezza e bonifica dei veicoli fuori uso, lo smontaggio di parti di ricambio destinate alla commercializzazione, la rimozione dei vari componenti (catalizzatori, parti pesanti in metallo, motori, componenti in plastica, vetri, pneumatici, ecc.) e la pressatura delle carcasse. I rifiuti ottenuti dalle predette operazioni vengono stoccati per essere avviati a recupero e/o a smaltimento.

L'impianto è dotato di recinzione perimetrale, uffici e servizi, sistema di pesatura, carrelli elevatori, gru con "ragno", macchinario "strappa-motori", pressa, ed è organizzato nei seguenti settori:

- Zona di conferimento dei veicoli fuori uso;
- Settori coperti di bonifica/messa in sicurezza dei veicoli fuori uso;
- Settore di stoccaggio VFU;
- Zona di pressatura delle carcasse;
- Settore di stoccaggio delle carcasse pressate;
- Deposito parti di ricambio;
- Settore coperto destinato allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi derivanti dal trattamento dei VFU;
- Settori destinati allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi derivanti dal trattamento dei VFU.

L'area individuata in planimetria come "parcheggio per presa in carico amministrativo" non è adibita allo stoccaggio dei VFU, pertanto gli stessi vi possono sostare solo per il tempo strettamente necessario alle procedure di accettazione dei VFU prima di essere destinati all'area di conferimento e successiva messa in sicurezza.

Sono previste aree destinate alla viabilità per consentire la movimentazione delle vetture in ingresso e durante le fasi di trattamento, ecc.

L'attività viene svolta su superfici pavimentate, dotate di rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali.

I rifiuti contaminati da olio e/o sostanze pericolose sono depositati su area pavimentata e al coperto. L'attività di bonifica dei veicoli viene svolta al coperto.

Gli stoccaggi dei rifiuti in impianto sono riassunti secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Codice EER	Descrizione rifiuto	Rifiuto in ingresso/prodotto	Modalità stoccaggio
16 01 04*	Veicoli fuori uso	In ingresso	Su piazzale pavimentato servito da rete di raccolta e trattamento acque meteoriche di dilavamento
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		

Codice EER	Descrizione rifiuto	Rifiuto in ingresso/prodotto	Modalità stoccaggio
13 02 05*	Oli minerali per motori ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	Prodotto	Fusti in area coperta
14 06 01*	Clorofluorocarburi, hcfc, hfc (Gas freon)	Prodotto	Bombole in area coperta
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	Prodotto	Ceste
15 01 03	Imballaggi in legno	Prodotto	Ceste
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti ... contaminati da sostanze pericolose	Prodotto	Big bags sotto copertura
16 01 03	Pneumatici fuori uso	Prodotto	Cumuli sotto copertura
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	Prodotto	Su piazzale pavimentato servito da rete di raccolta e trattamento acque meteoriche di dilavamento
16 01 07*	Filtri dell'olio	Prodotto	Fusti in area coperta
16 01 13*	Liquidi per freni	Prodotto	Fusti in area coperta
16 01 14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	Prodotto	Fusti in area coperta
16 01 17	Metalli ferrosi	Prodotto	Box piazzale pavimentato
16 01 18	Metalli non ferrosi	Prodotto	Cassoni in area pavimentata
16 01 19	Plastica	Prodotto	Su piazzale pavimentato
16 01 20	Vetro	Prodotto	Cassoni in area pavimentata
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti (motori)	Prodotto	Box piazzale pavimentato
16 06 01*	Batterie al piombo	Prodotto	Contentori in area coperta
16 10 01*	Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	Prodotto	Fusti in area coperta
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti...	Prodotto	Contentori

**8. Prescrizioni
-Misure
precauzionali
e di sicurezza.**

La Società COCOZZA SRL deve attenersi alle modalità gestionali di cui al D. Lgs. n. 209/2003, a quelle descritte nel progetto di adeguamento al D. Lgs. n. 209/2003, per quanto compatibili con la presente autorizzazione, ed in particolare alle seguenti prescrizioni:

a. Prescrizioni generali

- L'organizzazione degli spazi all'interno del centro di raccolta deve consentire facilità di passaggio e di intervento; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire con modalità che non ostacolino la viabilità di servizio;
- devono essere presi i necessari accorgimenti atti ad evitare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri, emissioni odorose e sonore, in conformità con la vigente normativa in materia;
- deve essere assicurata la presenza di sostanze adsorbenti da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi nelle aree di conferimento, movimentazione e stoccaggio; deve essere altresì garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti efficaci al fine di evitare il formarsi di ristagni d'acqua e la conseguente proliferazione delle zanzare (ad esempio deve essere assicurata idonea copertura per lo stoccaggio dei pneumatici); qualora necessari, devono essere effettuati trattamenti di disinfestazione periodici dei potenziali focolai larvali;
- deve essere rispettata la normativa in materia antincendio nonché quanto previsto dalle norme vigenti in materia di conformità delle macchine ai requisiti di sicurezza;
- deve essere garantita la salubrità degli ambienti di lavoro e la sicurezza dei lavoratori; in particolare, tutte le operazioni di messa in sicurezza e di trattamento dei veicoli devono essere eseguite evitando sversamenti, adottando opportuni accorgimenti e utilizzando idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti;
- deve essere garantito il buono stato di conservazione e la corretta manutenzione ed efficienza dell'impianto, delle attrezzature e delle superfici pavimentate; in particolare, in presenza di eventuali fessurazioni, devono essere prontamente ripristinate le pavimentazioni.

b. Prescrizioni relative alle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli

La Società autorizzata, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso ed entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, deve effettuare le operazioni di messa in sicurezza dello stesso, di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n. 209/2003, in particolare:

- rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi rifiuti provenienti dal veicolo fuori uso;
- rimozione degli accumulatori e stoccaggio degli stessi negli appositi contenitori stagni posti nell'area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
- rimozione dei serbatoi di gas completamente vuoti, in caso di presenza di gas residuo, in mancanza di idonei sistemi di estrazione, il veicolo non potrà essere accettato al centro;
- rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (airbag) e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
- prelievo dell'eventuale carburante residuo e avvio a riuso;
- rimozione e deposito in appositi contenitori separati, posti in area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire, di: olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico, antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni, liquido dei sistemi di condizionamento e altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso;
- rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti, il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

c. Prescrizioni relative alle operazioni di trattamento e demolizione, prima della pressatura

- Rimozione preventiva, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, dei componenti e dei materiali di cui all'allegato II del D. Lgs. n. 209/2003, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- lo smontaggio ed il deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, deve essere effettuato in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- si deve provvedere, con gli accorgimenti volti ad evitare il formarsi di ristagni d'acqua:
 - o alla rimozione dei catalizzatori e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
 - o alla rimozione e stoccaggio dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio;
 - o alla rimozione e stoccaggio dei pneumatici;
 - o alla rimozione e stoccaggio dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotti, ecc.;
 - o alla rimozione e stoccaggio dei componenti in vetro.

d. Prescrizioni relative alle operazioni di pressatura

- L'operazione di pressatura delle carcasse deve essere eseguita nell'area all'uopo individuata e con attrezzature atte allo scopo provviste delle necessarie omologazioni e certificazioni;
- nell'apposita area di stoccaggio, le carcasse pressate possono essere accatastate per una altezza non superiore a cinque metri, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.

e. Prescrizioni relative agli stoccaggi

- nell'area di conferimento dei veicoli in attesa delle operazioni per la messa in sicurezza di cui al punto 5 dell'allegato I del D. Lgs. n. 209/2003, gli stessi non possono essere accatastati;
- nelle apposite aree di stoccaggio, i veicoli messi in sicurezza ed in attesa di ulteriori trattamenti, possono essere sovrapposti per un massimo di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- nelle apposite aree di stoccaggio, le carcasse già sottoposte a messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato possono essere accatastate per una altezza non superiore a cinque metri, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza

- dei lavoratori;
- tutti gli stoccaggi di rifiuti devono essere effettuati nelle aree all'uopo individuate nel progetto approvato, che devono essere identificate in modo chiaro con apposita segnaletica e/o cartellonistica in cui siano indicati i CEER dei rifiuti presenti;
- i pezzi di ricambio destinati alla commercializzazione devono essere depositati in aree dotate di apposita copertura;
- lo stoccaggio degli olii usati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96; i componenti contaminati da oli devono essere stoccati su superfici impermeabili dotate di sistema di trattamento dei reflui;
- le attrezzature ed i contenitori utilizzati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per il corretto svolgimento dell'attività, anche in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti;
- lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi deve avvenire all'interno di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino vi siano più serbatoi, pari ad almeno un terzo (1/3) del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- eventuali rifiuti prodotti dal trattamento dei veicoli fuori uso non ricompresi negli stoccaggi di cui al punto 7 devono essere gestiti con le modalità del deposito temporaneo secondo quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006.

**9.
Autorizzazione
allo scarico non
in fognatura di
acque
meteoriche di
dilavamento**

Soggetto competente: Servizio gestione risorse idriche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

L'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate, protocollo n. 194575/P d.d. 25.03.2024, è allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di autorizzazione unica.

**10.
Autorizzazione
allo scarico non
in fognatura di
acque
assimilabili alle
domestiche**

Soggetto competente: Comune di Pordenone

Con nota protocollo n. 24886/P del 27.03.2024, il Comune di Pordenone ha comunicato, tra l'altro, il seguente atto di assenso:

Istruttoria

La presente istruttoria è redatta ai fini del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle ACQUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE non in fognatura. Lo scarico esistente è individuato in un sistema di subirrigazione con troppo pieno nel fossato stradale di via Prà. Tale scarico è preceduto per le acque nere dei WC il trattamento in fossa Imhoff, per le acque saponate provenienti dai lavandini e docce una vasca condensa grassi. Il recapito finale dello scarico da autorizzare è il suolo. Le reti fognarie recapitanti al depuratore sono ubicate nella località Borgomeduna, ad una distanza superiore a m 500 dall'insediamento industriale.

Motivazione

La motivazione si fonda sull'istruttoria tecnica effettuata dal personale tecnico del Comune; si rimanda comunque ad eventuali prescrizioni ambientali del Dipartimento Provinciale dell'ARPA FVG. Il provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n.213/2012, in ordine alla "regolarità tecnica".

Decisione

Si rilascia l'atto di assenso allo scarico delle acque assimilabili alle domestiche con recapito sul suolo, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006n. n152.

Prescrizioni

1. Lo scarico sia derivante esclusivamente dal metabolismo umano;
2. Le acque meteoriche e qualsiasi altro tipo di scarico non confluiscono nello scarico considerato;
3. Come peraltro già correttamente evidenziato negli elaborati allegati alla pratica, le acque nere sono trattate in fosse settiche di tipo Imhoff, le acque bionde sono trattate in bacini condensa grassi per poi confluire in un sistema di subirrigazione con troppo pieno nel fossato esistente;
4. Deve essere previsto idoneo by-pass in modo da permettere l'immissione dei liquami in fognatura nera quanto questa verrà realizzata, con le modalità impartite dall'ente Gestore;
5. Resta inteso l'obbligo di collegamento dell'insediamento in essere alla rete fognaria una volta reso disponibile l'allacciamento alla medesima;
6. Non vi sia presenza in zona di corpi idrici di captazione e di derivazioni di acque per il consumo umano (distanza non inferiore a 200 m dal punto di captazione o derivazione);
7. Morchie e rifiuti vari non vengano immessi negli scarichi in causa e vengano raccolti e smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
8. Nell'area circostante non vi sia ristagno di reflui;
9. Le soluzioni adottate rientrino tra quelle previste dalla delibera del Comitato Interministeriale dell'Ambiente (DCIA) del 04.02.1977, a cui le stesse dovranno essere conformi;
10. Dovrà inoltre essere garantita una corretta gestione dell'impianto e conservata la documentazione attestante l'effettuazione della manutenzione di tutti gli impianti di depurazione, da esibire a richiesta dell'Autorità vigente; il rilascio del presente parere sostitutivo all'autorizzazione allo scarico non comporta approvazione dei criteri e delle scelte di dimensionamento dell'impianto e delle opere ad esso connesse;
11. I dispositivi per il trattamento delle acque reflue domestiche siano spurgati con la periodicità prevista dalla normativa in materia, ovvero secondo le indicazioni fornite dal costruttore, e comunque non meno di una volta l'anno e gli stessi vengano tenuti in buono stato di efficienza e manutenzione;
12. In ogni caso dovranno essere prese, anche mediante informazione e formazione del personale, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali. Dovrà, inoltre, essere verificata l'opportunità di dotare la rete fognaria aziendale di idoneo dispositivo di intercettazione al fine di impedire, nel caso si verificassero gli eventi sopraccitati, che sostanze inquinanti possano confluire nel recettore finale.
13. È fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e qualsiasi norma statale e regionale;
14. Qualora il lotto dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione che comportino variazioni qualitative e quantitative delle acque reflue assimilabili alle domestiche, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste.

11. Impatto acustico

Soggetto competente: Comune di Pordenone

Parere favorevole espresso dal Comune di Pordenone con nota protocollo n. 24886/P del 27.03.2024, comprendente la presa d'atto della dichiarazione del rispetto dei limiti acustici.

12. Obblighi di comunicazione

In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, fatti salvi gli obblighi di legge, dovrà essere data immediata comunicazione scritta al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune di Pordenone, all'ARPA FVG e all'ASFO.

- 13. Garanzia finanziaria** La Società autorizzata, per la gestione dell'impianto, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/2017 e del regolamento approvato con D.P.G.R. 0502/1991, deve mantenere in essere la garanzia finanziaria, per tutta la durata della presente autorizzazione, con beneficiario la Regione Autonoma FVG, per l'importo di **€ 91.623,59 (novantunomilaseicentoventitre/59)** a copertura dei costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché dei costi relativi alla chiusura dell'impianto e degli interventi necessari per il ripristino dell'area. In caso di mancato rinnovo della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015, la Società dovrà prestare l'intero importo della garanzia finanziaria determinato in 152.705,98 euro.
- 14. Autorizzazione unica - durata** La presente autorizzazione unica è valida fino al **17.06.2034**, e potrà essere rinnovata su richiesta della Società autorizzata, da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
- 15. Avvertenze**
- a. Modifiche dell'autorizzazione:
- le prescrizioni del presente provvedimento possono essere modificate, ai sensi dell'art. 208 c.12 del D.Lgs. 152/06, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di legge, nonché a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito dell'adozione di piani e programmi regionali;
 - eventuali varianti al progetto approvato e/o modifiche gestionali devono essere preventivamente autorizzate;
 - l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato;
 - ogni variazione del Legale Rappresentante deve essere comunicata alla Regione per la valutazione dei requisiti soggettivi dello stesso.
- b. Altre avvertenze:
- la cessazione dell'attività da parte della Società autorizzata, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata al Servizio competente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Comune di Pordenone;
 - per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 16. Disposizioni relative alla chiusura** Qualora cessi l'attività di gestione rifiuti presso l'impianto, sia per volontà della Società che per altre cause, la Società autorizzata dovrà provvedere a destinare i rifiuti presenti presso impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi, secondo le previsioni urbanistiche ed in accordo con il Comune di Pordenone, dimostrando che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente e comunicando le risultanze dell'indagine alla Regione e ad ARPA FVG. Gli interventi di chiusura dell'impianto sono soggetti a collaudo ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 34/2017.